

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamento o contratto, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 – Modalità di attribuzione di incarichi di insegnamento

1. I Consigli di Facoltà, tenuto conto delle proposte delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse disponibili, individuano, gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che non trovino copertura mediante l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti della Facoltà.

Art. 3 - Attribuzione di incarichi di insegnamento mediante affidamento o contratto

1. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, l'Università può stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. Gli affidamenti e i contratti sono attribuiti a seguito di selezioni pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

3. La selezione è indetta con apposito bando, emanato dal Preside su proposta della Facoltà interessata, pubblicizzato in maniera adeguata anche presso la Facoltà interessata.

4. I bandi devono indicare:

- gli aventi titolo e le modalità di partecipazione alla selezione;
- il termine per la presentazione delle domande che non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- la Facoltà, il Corso di Laurea, la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare, il numero di ore;
- I criteri di valutazione delle domande.

5. Entro il termine e le modalità stabilite dal bando gli interessati devono far pervenire domanda, in carta libera, corredata dal curriculum, dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. La domanda ed il curriculum devono essere sottoscritti dall'interessato.

6. I criteri per la valutazione delle domande sono i seguenti:

- attività scientifica svolta in relazione al settore scientifico-disciplinare bandito;
- esperienze professionali e didattiche che abbiano attinenza con l'insegnamento ed il relativo settore scientifico-disciplinare.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.

7. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle domande pervenute. Nel caso di più domande il Consiglio di Facoltà dopo aver effettuato una valutazione comparativa che tenga conto del rilievo scientifico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo di ciascun candidato, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico e della tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando, delibera sull'attribuzione dell'affidamento o del contratto. A questo fine il Consiglio di Facoltà potrà deliberare di avvalersi di una Commissione istruttoria che effettua una valutazione comparativa dei titoli dei candidati e formula al Consiglio di Facoltà stesso una motivata proposta di attribuzione dell'incarico didattico.

8. Le attribuzioni degli incarichi didattici sono approvate dal Consiglio di Amministrazione o organo da questo delegato.

9. Gli affidamenti e i contratti hanno di norma durata annuale.

10. Nel caso di incarichi a titolo oneroso, il compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

11. Di tutti gli atti del procedimento è assicurata pubblicità presso la Facoltà interessata.

12. Nel caso in cui per qualunque motivo il candidato vincitore non accettasse l'offerta formulata, l'Università potrà procedere alla sostituzione con eventuali altri candidati idonei non vincitori seguendo la graduatoria eventualmente formulata. Lo scorrimento della graduatoria non è obbligatorio.

13. Al fine del raggiungimento dei requisiti necessari di docenza, l'Università Vita-Salute San Raffaele potrà tenere conto dell'impegno didattico di docenti di ruolo incardinati in altre Università, previo nulla-osta delle stesse. In tale caso le procedure di selezione per l'attribuzione di affidamenti saranno riservate ai Professori e Ricercatori universitari di ruolo presso altri Atenei.

Art. 4 - Attribuzione di incarichi di insegnamento a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale

1. L'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

2. I predetti contratti sono stipulati su proposta dei Consigli di Facoltà.

3. Nel caso di incarichi a titolo oneroso, il compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

5. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei Professori e Ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 5 - Attribuzione di incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

3. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università

Art. 6 - Trattamento economico

1. Qualora l'affidamento sia a titolo oneroso, per gli affidamenti interni la corresponsione del compenso verrà effettuata per il 70% in rate mensili posticipate da novembre ad ottobre, e per il restante 30% a novembre previa verifica delle ore effettivamente prestate.

2. Qualora l'affidamento o il contratto sia a titolo oneroso, per gli affidamenti esterni e i contratti la corresponsione dei compensi verrà effettuata come segue:

- prima rata, pari al 70% dell'importo contrattuale, entro il 31 marzo previa verifica delle ore effettivamente prestate;
- seconda rata di saldo entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

3. Per affidamenti e contratti aventi durata differente dall'anno le modalità di pagamento verranno definite nel contratto stesso.

Art. 7 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi di insegnamento

1. I titolari degli incarichi di insegnamento devono svolgere personalmente le attività didattiche che sono state loro affidate.

2. I titolari degli incarichi di insegnamento, svolgono le attività didattiche previste dal corso, partecipano alle commissioni d'esame e di profitto del corso e alle commissioni per la prova finale secondo le modalità previste dai regolamenti delle strutture didattiche competenti e dal regolamento didattico di ateneo. Le attività didattiche comprendono anche l'assegnazione delle tesi di laurea e di laurea magistrale, nonché lo svolgimento nell'ambito dei servizi a tale proposito predisposti dall'Ateneo, di compiti di orientamento, assistenza agli studenti e tutorato. Partecipano inoltre alle riunioni degli organi accademici, secondo quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, dai quali è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento. Essi inoltre debbono garantire un'adeguata presenza per l'attività di ricevimento degli studenti ed assistenza agli studenti durante l'intero arco dell'anno. Partecipano alla programmazione e organizzazione didattica.

3. Agli incarichi d'insegnamento attribuiti per contratto ai sensi del presente regolamento si applicano in quanto compatibili gli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile in materia di professioni e prestazioni intellettuali, nonché il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

4. Qualora l'incarico di insegnamento sia attribuito ad un dipendente di Amministrazione pubbliche di cui al D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

5. Coloro che stipulano con l'Università un contratto di insegnamento possono avvalersi del titolo di professore accompagnato dall'indicazione "a contratto" con la specificazione della materia d'insegnamento per tutto l'anno accademico e sino al completamento della sessione d'esame straordinaria dell'anno per il quale è stato stipulato il contratto.

6. Si applicano agli incarichi disciplinati dal presente Regolamento le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di incompatibilità.

7. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

8. All'inizio dell'anno accademico o, comunque, prima dell'inizio del corso ai professori a contratto vengono rilasciati i badge per accedere ai servizi d'Ateneo.

9. In materia previdenziale agli affidamenti e ai contratti di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile l'Università provvede alla copertura assicurativa.

Art. 8 - Norme finali

1. Ai sensi del Regolamento sui Procedimenti Amministrativi di questa Università emanato con Decreto Rettorale n. 2798 dell'11 febbraio 2010, il procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento si concluderà entro 180 giorni dalla data di scadenza indicata nel bando per la presentazione delle domande.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell'Università Vita-Salute San Raffaele emanato con Decreto Rettorale n. 2835 del 3 marzo 2010.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.